



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 6/16/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 6/16/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ITALIANA EDITRICE SPA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" (di seguito "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l’atto n. 6/16/SIR del 3 marzo 2016 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata all’impresa editrice Italiana Editrice s.p.a. - c.f. 00486620016 - con sede legale in Torino (TO), Via Ernesto Lugaro n. 15, c.a.p. 10126, la violazione degli articoli 10, 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso la comunicazione di variazione con cui dichiarare l’inizio delle pubblicazioni della testata “Il Secolo XIX”, precedentemente edita dal diverso soggetto giuridico Società Edizioni e Pubblicazioni (S.E.P.) s.p.a. - c.f. 03307130108 - e per non aver dichiarato, nella comunicazione annuale 2015 dell’11 maggio 2015, di editare il citato quotidiano;

VISTA la documentazione inviata il 16 marzo 2016 dalla società Italiana Editrice s.p.a., relativa al bonifico bancario effettuato in pari data tramite la Banca del Piemonte s.p.a. - ABI 03048 - a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

### DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 6/16/SIR, avviato nei confronti della società Italiana Editrice s.p.a., per la violazione degli articoli 10, 11 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta società il



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 marzo 2016

Il Direttore  
Nicola Sansalone